

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'ACCESSO AI SERVIZI SCOLASTICI

PARTE I – DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 – Oggetto e fine

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di accesso e compartecipazione da parte degli utenti alle prestazioni dei servizi di mensa e trasporto scolastico erogati dal Comune di Colorno nel rispetto del disposto dell'art. 3 della Legge Regionale 8 agosto 2001, n. 26.

Art. 2 – Organizzazione dei servizi

1. I servizi di cui al presente regolamento, sulla base di ragioni tecniche, economiche e di opportunità, possono essere gestiti dal Comune in forma diretta, in affidamento a terzi o mediante altre forme previste dalla legge; in ogni caso la scelta gestionale risponde prioritariamente a criteri di qualità del servizio.

Art. 3 – Iscrizione

1. L'erogazione dei servizi di mensa e trasporto scolastico avviene dietro richiesta di uno degli esercenti la potestà, o suo delegato, o da chi ha il minore in affidamento familiare, da presentarsi tramite apposito portale e contenente l'impegno da parte della famiglia al pagamento delle tariffe stabilite dall'Amministrazione comunale.

2. Le domande per l'iscrizione ai servizi di mensa e trasporto scolastico vanno presentate prima dell'inizio del nuovo anno scolastico, per quanto riguarda la mensa scolastica a partire indicativamente dalla seconda metà del mese di luglio entro la prima settimana del mese di settembre mentre per quanto riguarda il servizio di trasporto scolastico indicativamente dalla seconda metà del mese di luglio fino al 31 agosto.

3. Per consentire l'iscrizione ai suddetti servizi oltre tale scadenza, indicativamente dopo la metà del mese di settembre vengono riaperti i termini per la presentazione delle domande. In tal caso, per quanto concerne la mensa, sarà possibile utilizzare il servizio a partire dal giorno successivo a quello di presentazione della domanda; per quanto riguarda invece il trasporto, le richieste presentate oltre la scadenza di cui al comma precedente potranno essere accolte solo a decorrere dal mese successivo fatto salvo quanto previsto nel successivo comma 4bis.

4. La domanda di accesso ai servizi si considera immediatamente accettata, fatta salva diversa comunicazione da parte degli uffici comunali. L'accettazione è comunque subordinata alla regolarità dei pagamenti anche relativi alla fruizione di altri servizi ed ad anni precedenti. La non regolarità dei pagamenti autorizza i dipendenti addetti a non accettare le nuove domande di iscrizione a qualsiasi servizio per il nuovo anno scolastico o a sospendere le iscrizioni già in essere in particolare per quanto riguarda l'accesso al servizio di ristorazione scolastica per gli alunni della scuola dell'infanzia e della scuola primaria negli anni successivi al primo.

4bis. Nel corso dell'anno scolastico, eventuali nuove iscrizioni o richieste di modifica (indirizzo, aggiunta di una tratta o altro) di accesso al servizio di trasporto scolastico dovranno essere vagliate relativamente alla disponibilità dei mezzi e dei percorsi e saranno accettate solo se non comportino necessità di riorganizzazione del servizio, ovvero modifiche dei percorsi stabiliti, allungamento dei tempi di percorrenza, istituzione di nuove fermate.

Art. 4 – Controlli

1. L'Ufficio Scuola, prima dell'inizio dell'anno scolastico, acquisisce dalle Istituzioni scolastiche presenti nel territorio comunale, gli elenchi degli iscritti; riceve dalle stesse in corso d'anno le comunicazioni sulle variazioni intervenute nelle frequenze scolastiche dei bambini e procede a verificare presso le scuole stesse la corrispondenza fra gli iscritti al servizio di refezione e chi fruisce effettivamente del servizio.

2. L'Ufficio Scuola, inoltre, effettua periodiche verifiche, tramite gli autisti degli scuolabus, sull'effettivo diritto di chi usufruisce del servizio all'accesso al medesimo nonché sul possesso di idoneo titolo di viaggio.

2bis. Gli autisti non saranno autorizzati a far salire sugli scuolabus gli alunni sprovvisti di idoneo titolo di viaggio.

3. Per gli utenti che a seguito di controlli risultino fruire dei servizi scolastici oggetto del presente regolamento, in assenza di regolare iscrizione, si invitano le famiglie a provvedere alla regolarizzazione dell'iscrizione: l'ufficio scuola provvede a quantificare l'importo dovuto per la fruizione del servizio in assenza di iscrizione ed a comunicarlo al fine del pagamento.

3bis. La regolarizzazione dell'iscrizione può essere effettuata direttamente dalle famiglie solo nei termini di apertura dell'avviso di cui al comma 3 dell'art. 3. Nel caso le famiglie non provvedano a regolarizzare l'iscrizione o scaduti i termini suddetti, verificata la fruizione dei servizi da parte degli alunni, l'ufficio scuola provvede all'iscrizione d'ufficio.

Art. 5 – Ritiri

1. Il ritiro del bambino dal servizio richiesto deve essere comunicata con disdetta scritta da presentarsi su apposito modulo all'Ufficio Scuola del Comune o tramite portale da un esercente la potestà o dal genitore affidatario ed ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello in cui viene effettuata la richiesta per il servizio di trasporto scolastico, dal giorno di non utilizzo del servizio per la mensa scolastica.

2. Il Dirigente Scolastico è tenuto a comunicare tempestivamente il ritiro di un alunno dalla frequenza scolastica. In questo caso la rinuncia alla fruizione dal servizio mensa può avvenire anche d'ufficio.

3. In particolare per quanto riguarda il ritiro dalla fruizione del servizio di trasporto scolastico, la sospensione temporanea o la rinuncia definitiva al servizio dovrà essere richiesta tempestivamente all'Ufficio Scuola. In caso di mancata disdetta scritta, gli utenti dovranno comunque corrispondere la tariffa prevista fino al termine dell'anno scolastico.

Art. 6 – Contribuzione da parte degli utenti

1. Come previsto dall'art. 3, comma 3, della Legge Regionale 8 agosto 2001, n. 26, gli utenti concorrono al costo dei servizi secondo le modalità indicate nei successivi artt. 12 e 18.

Art. 7 – Riduzioni

1. A favore degli utenti dei servizi di mensa e trasporto scolastico residenti nel territorio comunale sono previste le seguenti agevolazioni tariffarie:

- riduzione del 60% per i nuclei familiari che abbiano un ISEE non superiore a € 6.500,00;
- riduzione del 30% per i nuclei familiari che abbiano un ISEE compresa tra € 6.500,01 e € 9.500,00;
- riduzione del 10% per i nuclei familiari che abbiano un ISEE compresa tra € 9.500,01 e € 11.500,00;
- riduzione del 5% per i nuclei familiari che abbiano un ISEE compresa tra € 11.500,01 e € 14.500,00.

2. Le soglie ISEE potranno essere periodicamente aggiornate con atto del competente ufficio, all'ultima variazione assoluta dell'indice ISTAT IFOI.

3. La richiesta di riduzione va presentata compilando l'apposito modulo di richiesta presente nell'apposito portale a cui andrà allegata la attestazione ISEE del nucleo familiare in corso di validità.

3bis. Le riduzioni si applicano dall'inizio dell'anno scolastico se la richiesta di riduzione è stata presentata prima di tale termine; dal giorno successivo alla presentazione della richiesta se la stessa è pervenuta durante l'anno scolastico.

3ter. La riduzione viene applicata a seguito di presentazione della domanda fino al 31 dicembre, data di scadenza dell'ISEE attualmente fissata dalla normativa. A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello della scadenza dell'ISEE, viene applicata la tariffa piena. E' tuttavia possibile presentare una seconda richiesta per ottenere la riduzione a cui deve essere allegata la nuova ISEE in corso di validità.

Se la domanda con la nuova Isee viene presentata entro il 31 gennaio, lo sconto viene applicato retroattivamente a decorrere dal giorno di riapertura delle scuole dopo le vacanze natalizie.

Se invece la domanda con la nuova Isee viene presentata dopo il 31 gennaio, lo sconto viene applicato esclusivamente dal momento di presentazione della domanda.

Tuttavia, qualora per ritardi imputabili all'INPS che determinino il rilascio dell'attestazione ISEE successivamente al 31 gennaio, lo sconto può essere applicato retroattivamente solo ed esclusivamente se la DSU è stata presentata entro il 25 gennaio e la richiesta di riduzione entro il 10 febbraio.

Nel caso in cui non venga presentata la seconda richiesta con la nuova ISEE, verrà applicata la tariffa piena fino alla fine dell'anno scolastico.

4. L'Ufficio Scuola procede, ai sensi della normativa vigente, alle verifiche sulla veridicità delle attestazioni ISEE presentate all'atto della richiesta di riduzione.

Art. 8 – Morosità

1. Nei confronti del richiedente il servizio, che non ottemperi al pagamento delle quote dovute, l'Amministrazione comunale procederà mediante recupero coattivo, degli importi superiori a € 20,00, ai sensi della legislazione vigente.

2. L'ingiunzione di pagamento notificata tramite raccomandata con ricevuta di ritorno è gravata di una quota forfettaria a titolo di rimborso spese.

3. In caso di contestazione fa fede la ricevuta di pagamento che dovrà essere presentata all'Ufficio Scuola a prova dell'avvenuto versamento di quanto dovuto.

4. Nel rispetto delle disposizioni del codice civile, sono tenuti al pagamento delle tariffe per la fruizione dei servizi entrambi i genitori in solido e non solo il genitore che ha presentato la richiesta di iscrizione al servizio.

5. In caso di mancato pagamento della retta di frequenza, pertanto, il Comune è autorizzato ad agire per il recupero coattivo delle somme non versate nei confronti di entrambi i genitori e degli esercenti la potestà.

Art. 8bis – Rateizzazioni

1. L'utente moroso può richiedere il pagamento del debito per importi da € 100,00 e fino a € 1.000,00 in rate mensili secondo il seguente schema:

- a) fino ad € 100,00 nessuna rateizzazione;
- b) da € 100,01 ad € 500,00 fino a quattro rate mensili;
- c) da € 500,01 ad € 1.000,00 da cinque a dodici rate mensili.

2. Il pagamento rateale non è ammesso nel caso in cui nell'anno scolastico precedente sia già stata effettuata richiesta di rateizzazione cui non è seguito il regolare pagamento.

3. Il mancato pagamento di una sola rata comporta, oltre che l'avvio delle procedure per il recupero coattivo della somma residua, anche la sospensione della fruizione dei servizi e la non accettazione delle nuove domande di iscrizione.

PARTE II – SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO

Art. 9 – Descrizione del servizio

1. Il servizio di trasporto scolastico viene garantito per gli alunni delle scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado presenti nel territorio comunale e viene erogato per tutto il periodo di funzionamento delle scuole, tenendo conto dei calendari scolastici adottati dai Consigli d'Istituto.

1bis. Il servizio di trasporto scolastico è garantito agli alunni portatori di handicap frequentanti le suddette scuole che non necessitano di particolare accompagnamento. Qualora si presentino condizioni di particolare disabilità segnalate dal richiedente e certificate dai competenti

servizi sociali e/o sanitari, verranno studiate soluzioni idonee ai singoli casi, compatibilmente con la disponibilità di risorse economiche, mezzi e personale.

2. Possono fruire del servizio gli alunni frequentanti la scuola primaria o secondaria di primo grado la cui abitazione dista non meno di 700 metri circa dalla sede scolastica.

3. Il carico e lo scarico degli utenti si effettua solo alle apposite fermate e/o punti di raccolta e negli orari stabiliti.

4. Annualmente il Servizio Istruzione provvede ad aggiornare i percorsi e le fermate per la migliore organizzazione del servizio, tenendo conto delle iscrizioni e dell'articolazione degli orari scolastici e nel rispetto di criteri di fluidità e velocità dei percorsi, al fine del rispetto dei tempi, nonché di razionalizzazione e sicurezza dei punti di raccolta.

4bis. Tenendo conto dell'esigenza di soddisfare il maggior numero di richieste, la programmazione dei percorsi deve tendere alla riduzione dei tempi di permanenza degli alunni sui mezzi, non superando comunque i 50 minuti.

4ter. Gli itinerari sono articolati esclusivamente secondo percorsi che si estendono lungo le strade pubbliche o di uso pubblico asfaltate, non potendosi svolgere su strade private o comunque in situazioni pregiudizievoli per la sicurezza degli utenti e/o dei mezzi di trasporto.

5. E' escluso il trasporto a domicilio, come pure l'accesso ad aree e strade private, salvo casi particolari previa richiesta scritta debitamente documentata.

6. Il Comune può trasportare alunni residenti in altri Comuni nel rispetto delle disposizioni di cui al D. M. 31 gennaio 1997. Eventuali fermate nel territorio di Comuni confinanti potranno essere istituite solo se la fermata in territorio comunale risultasse pericolosa per la sicurezza e l'incolumità degli utenti e solo in vie/strade limitrofe a quelle afferenti al territorio del Comune di Colorno.

Art. 9bis – Responsabilità del Comune

1. Il Comune di Colorno risponde della incolumità personale dei minori dall'inizio al termine del trasporto, dai punti di raccolta programmati fino alla sede dell'istituto scolastico, e viceversa; non risponde delle situazioni pericolose determinatesi per circostanze attribuibili ai bambini, ai familiari o a terzi nelle fasi precedenti e successive all'inizio/termine del servizio, o comunque non ricollegabili ad attività del conducente e/o dell'accompagnatore.

2. Ai fini di cui al comma 1, si stabilisce quanto segue:

- i compiti del conducente si esauriscono alle sole mansioni di guida dalle quali non può essere distratto;
- la responsabilità dell'autista è pertanto limitata al trasporto dei bambini, per cui una volta che essi sono scesi alla fermata stabilita, l'attraversamento della strada non potrà costituire onere a suo carico;
- sarà dunque la famiglia che dovrà provvedere alla sicurezza del bambino dalla fermata stabilita;

- la famiglia è tenuta ad accompagnare e a riprendere il proprio figlio all'orario stabilito, rimanendo responsabile del minore, dal punto di vista civile e penale, nel tratto compreso fra l'abitazione e i punti di raccolta di salita e discesa;
- l'Amministrazione comunale non si assume alcuna responsabilità per quel che concerne gli avvenimenti precedenti la salita e/o successivi alla discesa dallo scuolabus.

3. Solo nel caso di alunni frequentanti la scuola secondaria di primo grado, nonché le classi quarta e quinta della scuola primaria, la famiglia può autorizzare il Comune a lasciare l'alunno alla fermata/punto di raccolta, anche in assenza di un familiare, perché rientri autonomamente all'abitazione; in tal caso, al momento dell'iscrizione, dovrà essere sottoscritta apposita dichiarazione da uno degli esercenti la patria potestà, con specifica assunzione di responsabilità, civile e penale, di quanto dovesse succedere nel tratto compreso tra la fermata/punto di raccolta e l'abitazione, esonerando il Comune, gli autisti e gli eventuali accompagnatori da qualsiasi responsabilità.

Art. 10 – Dichiarazione dei genitori

1. L'iscrizione al servizio di trasporto scolastico è subordinata alla compilazione sull'apposito portale da parte del genitore (o di chi ne fa legalmente le veci) di una dichiarazione in cui:

- si impegna ad accompagnare e ritirare alla fermata il minore personalmente o a mezzo di altro adulto delegato,
- oppure dichiara che il minore è in grado di tornare autonomamente all'abitazione (solo per gli alunni della scuola secondaria di primo grado);
- autorizza l'autista, in assenza di un incaricato, a lasciare il minore alla fermata del pulmino nell'orario di rientro previsto (solo per gli alunni della scuola secondaria di primo grado);
- oppure non autorizza l'autista, in assenza di un incaricato, a lasciare il minore alla fermata dando atto che, in questo caso, lo stesso sarà accompagnato presso la segreteria dell'Istituto comprensivo di Colorno, dove si impegna a ritirare il proprio figlio;
- in ogni caso solleva l'Amministrazione comunale e l'esercente il trasporto da ogni responsabilità per fatti dannosi che al minore possano derivare o che questi possa causare dopo la discesa dallo scuolabus e/o negli eventuali tempi di attesa;
- si impegna a richiamare il minore affinché tenga un comportamento corretto e rispettoso dei diritti altrui, evitando atteggiamenti tali da mettere in pericolo la propria e altrui incolumità;
- si impegna al risarcimento dei danni eventualmente arrecati dal proprio figlio ai rivestimenti interni o altro degli scuolabus;
- dichiara di accettare che, nel caso di reiterati comportamenti non corretti, l'Amministrazione comunale avrà la facoltà di sospendere il servizio di trasporto erogato per tutto il tempo ritenuto necessario a suo insindacabile giudizio, senza pretesa alcuna di rimborso, anche parziale, del costo dell'abbonamento al servizio di trasporto scolastico;
- dichiara di accettare che, in base ad esigenze di servizio o cause di forza maggiore, l'Amministrazione comunale possa modificare durante l'anno scolastico la collocazione delle fermate.

Art. 10bis – Comportamento degli utenti del servizio di trasporto

1. Gli alunni che usufruiscono del servizio di trasporto scolastico devono tenere un comportamento corretto, civile e dignitoso, in modo da non disturbare e arrecare danni agli autisti, agli altri alunni, a persone e cose.

2. In particolare devono:

- rispettare le prescrizioni di stazionamento nel punto di raccolta al momento della salita e della discesa, ed in particolare quelle inerenti allo stazionamento in attesa al di fuori della carreggiata;
- prendere immediatamente posto nel proprio sedile cosicché l'autista possa riprendere il suo tragitto;
- astenersi da schiamazzi, spinte, litigi, scontri, ingiurie, comportamenti irrispettosi nei confronti dell'autista, dei propri compagni e dell'eventuale personale di vigilanza e da qualsiasi comportamento che possa disturbare l'autista o danneggiare gli altri trasportati;
- astenersi dal gridare o richiamare od offendere persone ed animali esterni al veicolo;
- evitare qualsiasi danneggiamento alle cose di altri ed all'automezzo che li trasporta;
- evitare di gettare oggetti dai finestrini.

3. Ogni mancanza al presente articolo verrà segnalata dall'autista all'ufficio scuola comunale e, da qui, ai genitori dell'utente in questione.

4. L'autista ha facoltà di interrompere la guida, qualora ritenga che vi siano condizioni di pericolo e comunque non atte a svolgere il servizio in modo sicuro. Eventuali ritardi dovuti a situazioni di indisciplina sui mezzi non potranno essere contestate al trasportatore.

5. In presenza di comportamenti che possano determinare le situazioni di cui al comma 4, in nessun caso gli autisti sono autorizzati a far scendere gli alunni dagli scuolabus durante il percorso neppure in concomitanza di fermate/punti di raccolta che non siano quelli pertinenti all'alunno.

Art. 11 – Accompagnatori

1. Sugli scuolabus viene garantito il servizio di accompagnamento degli alunni che viene effettuato da adulti non necessariamente dipendenti dell'Ente o della ditta appaltatrice.

2. Gli accompagnatori:

a) alla salita sugli scuolabus:

- controllano che i bambini salgano in modo disciplinato e senza spingere;
- danno disposizioni affinché gli alunni prendano rapidamente posto nei sedili a loro riservati e ove presenti utilizzino le cinture di sicurezza;
- verificano che nessuno soste in prossimità delle porte;

b) durante il viaggio:

- controllano che tutti i passeggeri siano seduti regolarmente sugli appositi sedili prima che il mezzo si metta in movimento e con le cinture allacciate laddove presenti;
- controllano che i bambini rimangano seduti al proprio posto in modo composto;
- vigilano affinché i passeggeri non danneggino il mezzo, né adottino comportamenti pericolosi nei confronti degli altri alunni;

- richiamano l'utenza al corretto comportamento a bordo anche con l'utilizzo di metodi di animazione ed intrattenimento, richiama verbalmente il bambino o la bambina che non rispetta le norme del presente disciplinare;
- effettuano segnalazione scritta qualora si verificano ripetuti comportamenti contrari alle norme sopra elencate da trasmettere all'ufficio scuola;

c) all'arrivo a scuola:

- si adoperano in modo che la discesa dall'autobus avvenga partendo dalle prime file alle quali si aggiungeranno, via via, quelle successive;
- danno indicazioni ai bambini di disporsi in fila, controllando che i bambini non corrano, non spingano, non schiamazzino;

d) alla discesa dallo scuolabus:

- si accertano che l'alunno non si alzi dal proprio posto fino al completo arresto dello scuolabus;
- fanno scendere gli alunni in fila indiana alla fermata prevista consegnandoli ai genitori o ai delegati, eccetto per coloro cui è stata presentata la richiesta di discesa autonoma;
- rispettano l'obbligo della riservatezza nei confronti dell'utenza ed utilizzano le informazioni conosciute per ragioni di servizio solo al fine del servizio stesso;
- non sono autorizzati ad accompagnare gli alunni al domicilio né ad accordarsi con i genitori in tal senso.

Art. 12 – Tariffe e pagamento

1. Il costo mensile dell'abbonamento è fissato con apposita deliberazione della Giunta comunale.
2. Il pagamento è posticipato e mensile da effettuarsi tramite sistema PAGO PA.
3. La tariffa è dovuta per intero. E' ridotta del 50% nel mese di settembre, e nel mese di giugno solo per gli alunni delle scuole primarie e secondarie di primo grado.
4. Il soggetto incaricato della riscossione provvederà al rilascio di apposita ricevuta attestante il pagamento.
5. Il mancato pagamento dell'abbonamento comporta la sospensione dal diritto di utilizzo del servizio di trasporto scolastico, previa apposita comunicazione scritta, fino alla regolarizzazione dei pagamenti.

Art. 13 – Utilizzo parziale del servizio

1. L'utilizzo parziale del servizio (es. assenze per malattia, quarantena, vacanze natalizie e/o pasquali, temporaneo trasporto con mezzi propri e vacanze familiari) non dà diritto ad alcun rimborso o riduzione: la tariffa mensile è comunque dovuta per intero.
2. Qualora la famiglia intendesse utilizzare il servizio di trasporto scolastico solo all'andata o al ritorno dovrà segnalare la cosa al momento dell'iscrizione barrando la casella nell'apposito modulo. In caso di mutate esigenze e quindi di necessità di utilizzo del servizio sia per l'andata che per il ritorno, la famiglia è tenuta a darne tempestiva comunicazione scritta all'ufficio scuola.

3. Nell'ipotesi di cui al comma 2, il costo mensile dell'abbonamento, definito con apposita deliberazione della Giunta comunale ai sensi dell'art. 12, comma 1, del presente regolamento, è ridotto del 50%.

Art. 14 – Servizio parziale

1. Nel caso in cui venga effettuato, per un periodo di tempo continuativo, per cause anche non dipendenti dall'Amministrazione comunale o da altro soggetto erogatore del servizio, un servizio di trasporto parziale, la Giunta comunale potrà deliberare la riduzione della tariffa a carico dell'utenza od il parziale rimborso della stessa.

Art. 14bis – Limitazione o sospensione del servizio in caso di avversità atmosferiche, sospensione attività scolastiche

1. Al fine di salvaguardare l'incolumità dei trasportati, qualora le strade si trovino improvvisamente in condizioni di impercorribilità o pericolosità dovuta a neve, ghiaccio o altre cause di forza maggiore o in caso di pericolo di esondazione dei corsi d'acqua del territorio comunale, gli autisti stabiliscono se sia possibile effettuare o meno il trasporto, oppure raggiungere determinate località, sia all'andata che al ritorno; in questi casi il Comune potrà non essere oggettivamente in grado di fornire all'utenza un'informazione preventiva.

2. Nel caso di impossibilità di effettuare il servizio di trasporto al ritorno i genitori saranno informati, con apposito avviso sul sito del Comune e/o sui canali social o tramite la Scuola, sulle modalità di ritiro dei bambini.

Art. 15 - Trasporti extra in orario scolastico

1. Gli scuolabus sono utilizzati, senza ulteriori oneri a carico dell'utenza o dell'Istituto comprensivo, per il trasporto delle classi che si recano ad effettuare le lezioni di educazione fisica alla Palestra Polivalente comunale di Via Onesti. Il Dirigente Scolastico è tenuto a comunicare, non appena stabilito l'orario definitivo delle lezioni, orari e periodicità di tali trasporti.

2. L'Amministrazione comunale mette, inoltre, a disposizione per le visite d'istruzione da effettuare in orario scolastico, uno scuolabus dotato di n° 48 posti compresi gli accompagnatori.

3. Sarà possibile effettuare una sola uscita giornaliera indicativamente nelle seguenti fasce orarie:

- | | |
|--|-------------------------------|
| • Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì | dalle ore 9,00 alle ore 12,45 |
| • Sabato | dalle ore 8,30 alle ore 12,45 |

Le fasce orarie sopra definite potranno subire variazioni in relazione alle esigenze ed all'organizzazione del servizio di trasporto scolastico.

4. Nel caso di uscite che si protraessero fino al pomeriggio, l'autorizzazione verrà concessa, limitatamente al territorio comunale e con rientro non oltre le ore 15,00.

4bis. L'Amministrazione comunale si riserva la possibilità di non concedere l'autorizzazione all'utilizzo dello scuolabus nel caso in cui:

- a) sia possibile raggiungere la destinazione a piedi o con mezzi pubblici;
- b) non vi sia la disponibilità del mezzo e del personale addetto;
- c) gli orari di svolgimento dell'attività richiesta non siano compatibili con quelli del servizio.

5. Il numero massimo delle uscite nell'arco dell'anno scolastico è conteggiato computando 3 uscite per classe per ogni ordine di scuola. Sarà compito della Scuola stabilirne la ripartizione secondo le esigenze delle singole classi.

6. Nel computo totale delle uscite non verrà compreso il trasporto degli alunni per partecipare ai giochi della gioventù od il trasporto degli alunni che prendono parte ad eventi organizzati dall'Amministrazione comunale.

7. Per l'ottimizzazione del servizio dovrà pervenire per iscritto all'Ufficio Scuola del Comune, entro il 25 di ogni mese, una sola richiesta mensile contenente tutte le uscite previste per il mese successivo. Nell'istanza, l'Istituto scolastico dovrà indicare destinazione con relativo indirizzo, orari di partenza e di rientro, nonché numero totale dei trasportati e classi.

8. Le comunicazioni di rinvio o disdette delle uscite già autorizzate dovranno essere comunicate tempestivamente e comunque con un anticipo di almeno tre giorni, altrimenti saranno conteggiate ugualmente nel numero delle uscite fatte.

PARTE III – SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA

Art. 16 – Descrizione del servizio

1. Il servizio di refezione scolastica viene garantito per gli alunni delle scuole dell'infanzia, primaria presenti nel territorio comunale e viene erogato per tutto il periodo di funzionamento delle scuole, tenendo conto dei calendari scolastici adottati dai Consigli d'Istituto.

2. La gestione del servizio è affidata a ditta esperta operante nel settore della refezione.

3. I pasti consumati nelle mense scolastiche sono prodotti direttamente nelle cucine annessi alle scuole oppure prodotti da un centro di produzione pasti dislocato anche fuori dal territorio comunale e trasportati presso le mense scolastiche.

4. Nella gestione del servizio è garantito il rispetto di tutte le norme vigenti in materia, dall'approvvigionamento delle materie prime al consumo del pasto; la preparazione dei menù si attiene alle tabelle dietetiche predisposte dall'Azienda USL territoriale e tiene conto delle esigenze nutrizionali delle diverse fasi della crescita.

5. Sono accolte le esigenze degli utenti che per motivi di salute, purchè attestati da certificato medico da consegnare ogni anno, di religione e di etica chiedono di poter seguire diete particolari.

6. L'appaltatore ha l'obbligo dell'adozione di un manuale di autocontrollo igienico secondo il sistema H.A.C.C.P. che consente la verifica di tutte le attività legate alla ristorazione scolastica,

nelle diverse fasi di trasporto, ricevimento, stoccaggio, preparazione, cottura, confezionamento, somministrazione dei cibi, sanificazione e smaltimento dei rifiuti.

Art. 17 – Comitato mensa

1. La partecipazione attiva degli utenti è fondamentale per il raggiungimento della qualità del servizio. A tale scopo è istituito il Comitato mensa la cui composizione e funzionamento è disciplinato dall'apposito regolamento comunale.

Art. 18 - Tariffe e pagamenti

1. Le famiglie partecipano alla copertura dei costi del servizio sulla base delle tariffe stabilite dalla Giunta comunale.

2. La tariffa del servizio mensa è costituita da una quota pasto da pagarsi tramite sistema Pago PA attraverso ricariche da effettuare accedendo all'apposito portale.

3. La presenza dell'alunno a scuola al momento della prenotazione del pasto è motivo di addebito anche se, per qualunque causa, il bambino dovesse essere prelevato da scuola prima della fruizione.

PARTE IV – DISPOSIZIONI FINALI

Art. 19 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore contestualmente alla pubblicazione della deliberazione approvativa.
